



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai signori magistrati:

NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente

MARROCCO dr.ssa Maria Gabriella - Consigliere

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.

A seguito dell'udienza di discussione del 4 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 232 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023

TRA

TELECOM ITALIA SPA o TIM SPA e NOOVLE GROUP SPA, con gli Avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo

Appellanti

E

ACCORINTI ANIELLO, ACCORSI ALBERTO, AMARANTE ALESSANDRO, AMILCARELLI EMILIANO, ANGELETTI FEDERICO, ANZENI MASSIMO, ARDUINI MARCO, BAGLIONI LUCA, BALSAMO SIMONA, BARETTI GIANCARLO, BORRO PIERO, BOZZO FRANCO, BRUNETTI LOREDANA, BRUSAPORCI EDOARDO, BRUTTI GIANLUCA, BUCCHI MASSIMO, CAFARO ROBERTO, CAIATI GIUSEPPE GIULIANO, CAPORALETTI ORNELLA, CAPUZZIMATI GIUSEPPE MARIA, CARATELLI GIANLUCA, CASTELLANA MASSIMILIANO, CAVALLETTI PIETRO, CECCARINI STEFANO, CELLINI ANTONIO, CERASOLI MARIALITA, CERASONI RICCARDO, CHICCA FRANCESCO, CIAMPOLI PAOLO, CHICCHESE VIRGINIA, CIUFFOLI ANDREA, CONTI FRANCO, CORSI FRANCESCO, CRESCENZI DANIELE, D'AGUANNO MARCO, D'AURIA CIRO, D'OTTAVI ALESSANDRO, DE PAOLIS



PIETRO, DE ROSA MASSIMILIANO, DI BENEDETTO GAETANO MARCO, DI LORETO TOMMASO, DI RITA MASSIMO, DI SALVO MARIO, ELEUTERI FABRIZIO, FASCIGLIONE ANTONIO, FIORITO STEFANO, FORMISANO ANTONIO, FREZZA ANDREA, GATTI ANDREA, GENTILI FABRIZIO, GIOVANNELLI RAFFAELLA, GIOVINAZZO GIROLAMO, GIULI ROBERTO, GIULIANI GIULIANA, IACOMI CLAUDIO, LANZALOTTO ROCCO, LATTONE ALESSANDRO, LENA DAVIDE, LEONI FABRIZIO, LUPI SIMONE, LUZI FABIO, MACCARRONE FRANCO, MANZI SILVIO, MARAGONI FABIO, MARCELLO NICOLA, MARCOZZI MARCO, MATTEI FABRIZIO, MELCHIORRE GIULIO, MELLA MARCO, MICUCCI DANILO, MIGLIORINI TOSI MARCO, MOLINARI FABIO, NAPOLETANO BENEDETTO, NOVIELLO ANGELO PATRICK, ORLANDI AUGUSTO, PENNACCHIETTI WALTER, PETRILLI ALESSANDRO, PETRUCCI ANNA, PIOPPI FABIO, PITORRI PAMELA, PIZZUTO CESARE, POLENTANI BASILIO, RAGAZZI RICCARDO, ROMANI ANGELO, SANTONOCITO LOREDANA, SAPONARA FILIPPO, SBICCA MASSIMILIANO, SCHUBERT RUDOLF, SCUTARU STEFAN ADRIAN, SERRA GIUSEPPE, SIMONI STEFANO, SITZIA SIMON STANLEY, SPERELLI FABIO, SPINACI VALENTINO, SPINELLA SALVATORE, SPINELLI MARCO, TABUSI GIORDANO, TANGIANU ALESSANDRO, TELARO DANIELE, TESTA MAURIZIO, TUMOLO GIANLUCA, VALENTINI VALENTINO, VENTURI MARCO, VERCILLO GIUSEPPE, VITALE STEFANO, WLDERK ANNA MARIA, tutti con l'Avv. Riccardo Bolognesi

Appellati

NONCHE'

POLIZZI DANIELE MARIA e DI SALVO MARIO

Appellati contumaci

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 1139/2023 del 6.2.2023.

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:

per le appellanti: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, in riforma integrale della sentenza impugnata, rigettare le domande tutte promosse dagli odierni appellati nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto e prive dei presupposti per il loro accoglimento, condannandoli al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio."; "la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite" (nei confronti



degli appellati Arduini Marco, Marcozzi Marco, Sperelli Fabio, Anzeni Massimo, Giovinnazzo
Girolamo);

per gli appellati costituiti: “Voglia l’Ecc. Corte d’Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: rigettare il ricorso in appello proposto da TELECOM ITALIA S.p.A. e da NOOVLE S.p.A. in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, per l’effetto, confermare la sentenza n. 1139/2023, resa *inter partes* dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Lavoro, depositata in data 6 febbraio 2023 e notificata in data 6 marzo 2023 maggio 2021. Con condanna al pagamento delle spese di lite, ex d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. anche in ordine ai criteri di liquidazione delle spese in ragione della pluralità degli assistiti, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso innanzi al Tribunale di Roma, gli odierni appellati e altri per i quali è frattanto cessata la materia del contendere, tutti dipendenti della Noovle, già Noovle Group Spa (in seguito anche: Noovle), hanno assunto l’illegittimità della cessione, da Telecom Italia o TIM Spa (di seguito anche: TIM) a Noovle dei rami di azienda nell’ambito dei quali avevano, in precedenza, operato in TIM e quindi dei rispettivi contratti di lavoro, e questo per mancanza dei requisiti di preesistenza ed autonomia dei rami ceduti. I lavoratori avevano concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia ai sensi dell’art. 2112 c.c. e/o dell’art. 1418 c.c., nei confronti dei ricorrenti, della cessione del ramo d’azienda descritta in narrativa ed intervenuta tra TELECOM ITALIA S.p.A. e NOOVLE S.p.A. (già NOOVLE GROUP S.p.A.), in quanto posta in essere in assenza dei necessari presupposti di legge e, in ogni caso, finalizzata a porre in essere, *contra legem*, un piano di riduzione del personale e/o delle attività oggetto dei servizi esternalizzati e, per l’effetto: 2. dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della cessione del contratto di lavoro dei ricorrenti, senza consenso scritto ex art. 1406 c.c., in favore di NOOVLE S.p.A. (già NOOVLE GROUP S.p.A.), disponendo il ripristino e la prosecuzione del loro rapporto di lavoro alle dipendenze di TELECOM ITALIA S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2021, ad ogni effetto di legge e di contratto. 3. Il tutto con vittoria di spese di lite ex D.M. 55/2014, come modificato dal DM 37/18”.

Le due società evocate in giudizio, odierne appellanti, si erano costituite nel primo grado di giudizio per resistere al ricorso, evidenziando la preesistenza e l’autonomia funzionale dei rami ceduti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c..

Nelle more del giudizio di prime cure i ricorrenti sig.ri/sig.re Lorenzo Natale, Fabio Fornasiero,



Mario Di Salvo, Claudio Lucantoni, Marcello Mastrangelo, Daniele Maria Polizzi, Massimiliano Lalli, Cinzia Santagati, Fabio Belcastro, Andrea Ferrieri, Gianfranco D'Alena, Daniela Marinangeli, Marco Cicchinelli e Lo Monaco Fabrizio formalizzavano rispettive rinunce agli atti del giudizio che venivano ritualmente accettate dalle allora resistenti.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Roma ha statuito quanto segue: "dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente ai seguenti ricorrenti: Lorenzo Natale, Fabio Fornasiero, Mario Di Salvo, Claudio Lucantoni, Marcello Mastrangelo, Daniele Maria Polizzi, Massimiliano Lalli, Cinzia Santagati, Fabio Belcastro, Andrea Ferrieri, Gianfranco D'Alena e Lo Monaco Fabrizio con compensazione delle spese di lite tra le parti; 2) dichiara la nullità del trasferimento di azienda intercorso tra Telecom Italia spa e Noovle spa a decorrere dal 1 gennaio 2021e, per l'effetto, condanna la convenuta Telecom Italia spa al ripristino del rapporto di lavoro nei confronti di tutti i ricorrenti; 3) condanna le società convenute in solido a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 12.325,00 di cui € 10.717,00 per compensi ed € 1.608.00 per spese, oltre iva, cpa."

La sentenza è motivata mediante il richiamo a precedente pronuncia del Tribunale di Roma, ma anche con specifico riferimento alla documentazione in atti: in particolare il giudice di prime cure ha osservato che:

- dal verbale di Assemblea della conferitaria TIM del 23.12.2020, in cui la descrizione dei rami oggetto di cessione è generica e demandata alla società di revisione delegata alla valutazione di stima giurata ex artt. 2464 e 2465 c.c.; con riserva di atti di integrazione e migliore identificazione dei beni compresi e non già compiutamente descritti;
- nei contratti di appalto MSA e MSA2 fra le due società, contestuali alla cessione, emerge che Telecom dopo la cessione ha continuato ad erogare servizi IT alla cessionaria e dunque alcune strutture fondamentali sono rimaste presso la conferitaria, come anche emerge dalla citata valutazione di stima;
- la distinzione fra attività cedute (assistenza tecnica sull'infrastruttura fisica) e attività rimaste in Telecom (attività di assistenza sulle applicazioni dei clienti) è scarsamente realistica;
- Telecom continua ad occuparsi di una serie di aspetti dell'attività di Noovle e anche della fase di vendita di servizi tecnologici;
- non consta trasferimento di beni materiali, tutti rimasti di proprietà Telecom; ivi inclusi i locali dove sono allocati i server e parte degli stessi server;
- la cessione di ramo aziendale non deve essere utilizzata strumentalmente per estromettere lavoratori senza ricorrere alle procedure sui licenziamenti collettivi e dunque deve presupporre la circolazione di un'entità economica preesistente e autonoma al momento del trasferimento,



diversamente emergendo una violazione dell'art. 2112 c.c. diretto alla tutela e al mantenimento delle condizioni di lavoro;

- fra Tim e Noovle non vi è stata cessione di ramo di azienda bensì conferimento in natura in aumento del capitale sociale da parte del socio unico Telecom “mediante conferimento del Ramo Green”, definito genericamente e con rinvio alla perizia di stima giurata la quale, a sua volta, per quanto detto, insieme agli altri descritti elementi fa emergere la carenza di preesistenza e autonomia;

- è irrilevante l'assenza di un intento fraudolento della cedente.

Telecom e Noovle hanno appellato la sentenza sulla scorta di tre motivi. Resistono quelli fra gli originari ricorrenti per i quali la materia del contendere non era cessata per rinuncia e conciliazione nel corso del giudizio di prime cure.

Nel corso del giudizio di appello, gli appellati Arduini Marco, Marcozzi Marco, Sperelli Fabio, Anzeni Massimo, Giovinazzo Girolamo hanno conciliato la controversia e pertanto, nei loro confronti, le società appellanti hanno modificato le domande nel senso di richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Infine, all'odierna udienza, i difensori delle parti hanno discusso la controversia riportandosi alle già prese conclusioni, per come trascritte in epigrafe; e la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

L'appello nei confronti di Polizzi Daniele Maria e Di Salvo Mario va respinto *in limine litis*. Si tratta di due originari ricorrenti che nel corso del giudizio di primo grado avevano conciliato la controversia e, nondimeno, sono stati evocati in giudizio dalle società appellanti, come se non fosse intervenuta alcuna conciliazione: l'appello nei loro confronti non è rivolto avverso la declaratoria di estinzione del giudizio bensì avverso una inesistente (nei loro confronti) statuizione di accoglimento della domanda

2.

Deve, sempre preliminarmente, darsi atto che per gli appellati Arduini Marco, Marcozzi Marco, Sperelli Fabio, Anzeni Massimo, Giovinazzo Girolamo la materia del contendere è cessata nel corso del giudizio di appello per intervenuta conciliazione, nell'ambito della quale le appellanti hanno rinunciato a coltivare il giudizio. È pertanto venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti circa l'oggetto del presente procedimento.



La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003).

3.

Con tre motivi di ricorso le appellanti censurano la sentenza n. 1137/2022 del Tribunale di Roma laddove il Giudice di prime cure, omettendo qualsiasi approfondimento istruttorio, identificata la nozione trasferimento d'azienda e di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e richiamatane la relativa disciplina, ha ritenuto che i rami "Engineering, Competence Center & Platform Management" e "Cloud & Data Center", ceduti da TIM S.p.A. a Noovle S.p.A. con efficacia dal 1° gennaio 2021, non fossero dotati dei requisiti di preesistenza ed autonomia funzionale e che, pertanto, non potesse trovare applicazione nel caso di specie l'art. 2112 c.c. con riferimento al trasferimento dei rapporti di lavoro del personale impiegato presso i suddetti rami ceduti.

Con un primo, articolato motivo di appello, in particolare, le società argomentano in merito alla sussistenza del requisito della "preesistenza", che, a loro dire, sarebbe dimostrata già dai documenti nn. 12-16, 19 e 20 allegati alla memoria difensiva di primo grado e comunque dimostrabile mediante accoglimento delle istanze istruttorie ivi formulate.

Evidenziano che già dal gennaio 2020, dunque un anno prima della contestata cessione, il settore relativo alle "attività applicative", poi rimasto in Telecom, era stato separato da quello relativo alle "attività infrastrutturali" poi conferito a Noovle.

In relazione al passaggio della sentenza che riguarda la possibilità di integrazioni della cessione postume alla cessione stessa, ha sottolineato che, di fatto, l'unica integrazione successiva ha riguardato il complesso immobiliare di Acilia, che all'epoca della cessione era interessato da complicazioni burocratiche che ne rendevano problematica la cessione insieme al resto del complesso aziendale.

Ed ancora, si censura l'erroneità dell'impostazione del Tribunale che sembra confondere il concetto di "ramo" con quello di "piccola azienda", obliterando che la cessione del ramo di azienda è sempre stato ritenuto compatibile con la permanenza a livello centralizzato di alcune delle funzioni aziendali.

La carenza di approfondimento istruttorio viene illustrata altresì con riferimento al diverso decorso del parallelo giudizio iscritto al n. RG 20163/2021 del Tribunale di Roma, laddove si



è dato ingresso, sul punto, ad una CTU che ha definito il ramo ceduto come identificabile e interamente oggetto di trasferimento.

Con un secondo, pure articolato, motivo di appello le due società si intrattengono sul presupposto di legittimità della cessione costituito dalla “autonomia” dei rami ceduti. Contestano il passaggio della pronuncia che ritiene poco realistica la separazione fra l’attività di assistenza sull’applicativo e quella di assistenza sulla infrastruttura (infrastrutture fisiche e *cloud*) oggetto di cessione, così come l’allegazione, indimostrata, che i *data center*, la *control room*, gli stessi *server* siano rimasti nella proprietà della cedente.

Analogamente, in tesi gravatoria, sarebbe indimostrato che solo la cedente abbia rapporti diretti con i clienti esterni della Noovle, che sia la cedente a decidere di aumentare ovvero dismettere i *server*, che non v sia alcuna autonomia nell’attività della Noovle di partecipazione a gare per l’affidamento di servizi tecnologici ovvero per l’attività di *Engineering*. Ed ancora, evidenziano le appellanti che la Telecom continua, dopo la cessione, ad erogare a Noovle soltanto servizi di carattere accessorio, elencati nel gravame.

Con un terzo motivo di appello, si deduce contraddittorietà della sentenza perché, in due distinti passaggi, sembra alludere all’assenza di un danno occupazionale concreto quale effetto dell’operazione contestata: sarebbe erroneo il passaggio della pronuncia secondo il quale la nuova società è stata creata *ad hoc*, essendo pacifico che esistesse da tempo; ed inoltre osserva il Tribunale che “Seppure nella fattispecie in esame non vi sia stato alcun intento fraudolento da parte del cedente e i lavoratori siano stati pienamente tutelati nel passaggio dal cedente al cessionario, ammettere la legittimità di un fenomeno traslativo che consenta a un datore di lavoro di dismettere una parte della propria attività, priva di sostanziale autonomia dalla restante parte, e cederla ad altra realtà imprenditoriale creata *ad hoc*, costituirebbe un grosso rischio per l’occupazione”: sul punto le appellanti osservano: “il Giudice di prime cure, pertanto, giudica illegittima l’operazione di cessione dei rami da Tim a Noovle, pur riconoscendo la consistenza commerciale ed economica della cessionaria (che giudica in “progressiva espansione”) nonché l’avvenuta tutela dei lavoratori coinvolti, per il solo fatto che il fenomeno traslativo ha visto coinvolta, quale cessionaria, una Società neocostituita (circostanza non del tutto vera come detto), incapace di garantire in astratto (ma capace in concreto) una stabilità occupazionale al personale ceduto.”.

4.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.



Va premesso che, ai fini della soluzione della controversia, l'onere probatorio è interamente gravante su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. (v. *ex multis* Cass. n. 4500 del 2016 e Cass. n. 206 del 2004).

La sentenza oggetto di gravame merita qualche marginale emenda in punto di ricostruzione in fatto (ad esempio in punto di preesistenza oggettiva della cessionaria rispetto al trasferimento e di proprietà di alcuni beni in capo ad essa, come ad esempio i *server*); nondimeno essa si regge su alcuni passaggi motivazionali essenziali e condivisibili di per sé soli idonei a determinare l'accoglimento delle domande dei lavoratori e non adeguatamente contestati in appello.

Occorre, quindi, rammentare gli orientamenti di legittimità che si sono andati consolidando in tema di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e di preesistenza del medesimo (v., per la ricostruzione Cass. n. 7364 del 16/03/2021; v., anche Cass. n. 19034 del 31/07/2017).

Secondo un risalente principio di legittimità la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi (Cass. n. 17919 del 2002; Cass. n. 13068 del 2005; Cass. n. 22125 del 2006).

Detta nozione di trasferimento di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23).

La *ratio* della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario e, quindi, è finalizzata a proteggere i lavoratori nella situazione in cui siffatto cambiamento abbia luogo (Corte di Giustizia, 7 febbraio 1985, C-186/83, Botzen e a., punto 6; Corte di Giustizia, 18 marzo 1986, C-24/85, Spijkers, 9 R.G. n. 9732/2017).

La Corte di Giustizia, cui compete il monopolio interpretativo del diritto comunitario vivente (*ex plurimis*: Cass. n. 19740 del 2008), ha ripetutamente individuato la nozione di entità economica come complesso organizzato di persone e di elementi che consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obbiettivo (cfr. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C- 13/95, Súzen, punto 13; Corte di Giustizia, 20 novembre 2003,



C- 340/2001, Abler, punto 30; Corte di Giustizia, 15 dicembre 2005; C- 232/04 e C-233/04, Guney-Gorres e Demir, punto 32) e sia sufficientemente strutturata ed autonoma (cfr. Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, Hernandez Vidal e a., C-127/96, C-229/96, C-74/97, punti 26 e 27; Corte di Giustizia, 13 settembre 2007, Jouini, C-458/05, punto 31; Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, C-108/ 10, Scattolon, punto 60; Corte di Giustizia, 20 luglio 2017, C-416/16, Píscarreta Ricardo, punto 43; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 60).

Anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., rappresenta elemento costitutivo della cessione "l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione" (sul tema v. diffusamente Cass. n. 11247 del 2016; di analogo tenore, assunte in decisione nella medesima udienza pubblica del 26 febbraio 2016, Cass. nn. 9682, 10243, 10352, 10540, 10541, 10542, 10730, 11248 del 2016; tra le successive conformi v.: Cass. n. 19034 del 2017; Cass. n. 28593 del 2018). Tali pronunce sono significative anche nel caso che ci occupa perché hanno confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'operatività dell'art. 2112 c.c., nella sua formulazione successiva al 2003, tra l'altro, per "la mancata cessione dei programmi e dei sistemi informatici che venivano utilizzati dai dipendenti prima dello scorporo", sancendo poi, nel principio di diritto enunciato in funzione nomofilattica, l'indipendenza "dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti" (analogamente v. poi Cass. n. 1316 del 2017 e Cass. n. 19034 del 2017, in ipotesi di cessione di un call center in cui i programmi informatici erano rimasti nella proprietà esclusiva della cedente).

Si è inoltre sottolineato che il "fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo"; tanto in continuità con una tradizionale impostazione secondo cui non è consentita la creazione di una struttura produttiva *ad hoc* in



occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito (tra altre, Cass. n. 2429 del 2008; Cass. n. 21711 del 2012; Cass. n. 8757 del 2014; Cass. n. 19141 del 2015); così "scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev'essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato" (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; v. anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE).

Nel complesso di pronunce assunte in decisione nel febbraio del 2016, l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto viene letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto".

A conforto si richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo cui l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento", (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a., punto 34).

Dunque, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 32 del d. lgs. n. 276 del 2003, con l'insieme delle decisioni citate si conferma, la necessità della preesistenza del ramo al fine di sussumere la vicenda circolatoria nell'alveo dell'art. 2112 c.c.; principio già presente nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 19842 del 2003; Cass. n. 8017 del 2006; Cass. n. 2489 del 2008; Cass. n. 8757 del 2014) - pure sul rilievo che la conservazione dell'identità dell'entità ceduta di matrice comunitaria (da ultimo v. Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punti 61, 62 e 63) postula che possa conservarsi solo qualcosa che già esista - e costantemente ribadito sino ai giorni nostri con innumerevoli sentenze (v. Cass. n. 30667 del 2019; Cass. n. 6649 del 2020; Cass. n. 18954 del 2020; Cass.



n. 20240 del 2020), tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente, dal quale, per evidenti ragioni dettate anche dall'esigenza di non recare *vulnus* all'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, non si ravvisa ragione per discostarsi.

È proprio la Corte dell'Unione a ribadire costantemente che, per determinare se siano soddisfatte o meno le condizioni per l'applicabilità della direttiva in materia di trasferimento d'impresa, occorre "prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività", ma "questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente" (v. Corte di Giustizia, 26 novembre 2015, causa C-509/14, *Administrador de Infraestructuras Ferroviarias*, punto 32); si è altresì evidenziato che "l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi" (v. Corte di Giustizia, 11 marzo 1997, C-13/95, *Súzen*, punto 18).

Il dato interpretativo di sintesi è quindi che, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, (v. Cass. 17001/2023), l'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto deve essere valutato ed apprezzato in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza di esso, "nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione", perché l'indagine non deve "basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto" (Cass. 25 ottobre 2021, n. 2917, in motivazione sub 5.3). Il requisito dell'autonomia funzionale, in coerenza con la nozione di trasferimento contenuta nella Dir. 2001/23/CE, va quindi verificato anche nella prospettiva della necessaria "preesistenza" del ramo e "l'art. 2112 c.c. non può essere interpretato in modo da consentire ai contraenti nell'operazione societaria di definire come ramo d'azienda, con gli effetti giuridici della disposizione suindicata, quello che non



presenti già i connotati di cui all'art. 2055 c.c. Si tratta, ovvero, dell'esigenza che nel negozio di trasferimento le parti identifichino un ramo d'azienda, nell'ambito di un apparato produttivo già esistente, e non creato ad hoc ai soli fini di ottenere la traslazione di beni e rapporti di lavoro che in precedenza non avevano il carattere di articolazione funzionalmente autonoma nell'attività economica organizzata presso l'impresa cedente” (Cass. n. 6077/2021)

Alla luce del mai superato insegnamento (Cass. SS.UU. n. 379 del 1999) secondo cui, allorquando ai fini di una certa qualificazione giuridica di un rapporto controverso occorre avvalersi di una serie di elementi fattuali sintomatici ai quali i giudici del merito hanno affidato la propria valutazione, ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione ad una certa qualificazione, non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori di ciò che si intende dimostrare.

3.1.

Occorre ora calare tali considerazioni e tale interpretazione di matrice eurounitaria nelle specificità del caso all'esame.

Per la Corte di Giustizia, come si è accennato, è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda. L'atto di identificazione da parte del cedente - coerentemente con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte - deve, quindi, avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l'individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.

Come già rilevato nel precedente citato e riportato nella sentenza oggetto di gravame (Tribunale di Roma, n. 1137/2022), lo strumento giuridico adottato non è stato un contratto di cessione di ramo d'azienda, quanto, piuttosto, un conferimento in natura di aumento del capitale sociale.

3.2.

Con il verbale del 23-12-2020, Telecom, in qualità di socio unico di Noovle spa, ha disposto un aumento di capitale di quest'ultima mediante conferimenti in natura consistenti in cessione di contratti, asset tecnologici, asset immobiliari, risorse umane, riconducibili a servizi relativi al *business cloud ed edge computing*.



Più nel dettaglio, l'aumento di capitale di Noovle spa, è stato ottenuto "mediante il conferimento del Ramo Green, costituito da attività, passività e personale dipendente riconducibili: all'erogazione di servizi relativi al business di *Cloud* e *edge Computing*, inclusi i servizi di ICT da fornire a Telecom stessa, e all'affitto degli spazi, anche virtuali, offerto anche attraverso una rete dedicata di Data Center". Il Ramo Green è definito "quale descritto e valutato nella valutazione (redatta ex art. 1343-ter, c.c.) come sopra allegata al presente atto sotto C". Si legge, poi, al punto 4 del predetto verbale che "tutti i diritti e le obbligazioni, relativi al "Ramo Green" conferito, derivanti dall'accordo perfezionato in data 21 febbraio 2020 tra Telecom e Google (e/o società da quest'ultima controllate o partecipate), noto alle Parti, proseguiranno in capo a Noovle, la quale opererà come "cloud factory" per Telecom a servizio delle attività commerciali di Telecom verso il cliente finale e della *partnership* tra Telecom e Google".

Quanto, poi, alla identificazione del ramo ceduto, le parti ne delineano il perimetro facendo riferimento a tutto ciò che è destinato e riconducibile all'erogazione dei servizi relativi al *business* di *cloud* ed *edge computing*, inclusi i servizi di ICT da fornire a Telecom stessa, e all'affitto degli spazi, anche virtuali, offerti anche attraverso una rete dedicata di data center. In altri termini le attività cedute consistono nell'erogazione dei servizi relativi al "cloud e edge Computing" e ai "Data Center" e, soprattutto, Noovle, conferitaria di tali attività, dovrà operare al servizio di Telecom e della *partnership* tra Telecom e Google. Quest'ultimo accordo che si pone a monte tra le due aziende leader è, per come si avrà modo di dire anche in seguito, presupposto e ragione stessa della cessione.

3.3.

Ed allora, in primo luogo, le pur suggestive argomentazioni delle due società non sono idonee ad infirmare il rilievo della genericità nella descrizione dei rami ceduti, che rinvia ad una valutazione di stima giurata ex artt. 2464 e 2465 c.c. e dunque non può dirsi specifica.

La stima, a sua volta (doc. 1, pagg. 16 e 17) appare fornire addirittura rilevanti elementi contrari alla tesi gravatoria, laddove afferma che la Noovle opererà come *Exclusive Cloud Factory* e prescrive che la cessionaria non possa avere clienti al di fuori del perimetro Telecom. È sempre la stima giurata a garantire a Telecom di continuare ad esercitare facoltà decisionali anche su beni trasferiti alla cessionaria, come l'aumento e la dismissione dei *server*, attraverso le funzioni di *Delivery* e *Un-delivery*, consistenti nell'assemblaggio -e nell'operazione inversa- dell'hardware che deve supportare gli applicativi di Telecom.

Si tratta di elementi, questi elencati, che viziano l'operazione *ab origine* a nulla rilevando che, poi, nell'evolvere dell'attività aziendale, la Noovle possa avere acquisito clienti esterni ovvero



effettuato alcune scelte imprenditoriali in relativa autonomia (come dotarsi di un ufficio vendite).

Si legge, infatti, ribadendo quanto già espresso nel verbale di conferimento, che, con riferimento ai Servizi Business “Newco opererà come “exclusive cloud factory” per TELECOM (conseguentemente TELECOM non potrà comprare prodotti e servizi cloud da nessuna parte terza e la Newco non potrà fornire nessun cliente *retail/wholesale* direttamente).....TELECOM venderà i prodotto/servizi erogati da Newco ai clienti finali (conseguentemente TELECOM manterrà la relazione commerciale e sottoscriverà i contratti con i clienti; manterrà inoltre, e funzioni sales, marketing, caring e gestione del rischio di credito (v. paragrafo 1.5 Ipotesi e limitazioni) e che il personale trasferito a Newco realizzerà a c.d. Local Region italiana di Google e venderà i relativi servizi di colocation direttamente a Google e che lo stesso approccio potrà essere adottato per altri OTT operatori Telecom che potranno richiedere servizi di colocation a valere sulla Local Region”. Al paragrafo 2.1 (Descrizione e rationale del Conferimento) si chiarisce l’obiettivo del conferimento, il quale “segue-dal punto di vista strettamente industriale – un accordo di collaborazione con Google per la creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, provato e ibrido, per arricchire l’offerta di servizi tecnologici di TELECOM (“Accordo Google”). Obiettivo di TELECOM è estendere la propria leadership nei servizi *cloud* ed *edge computing* anche attraverso l’apertura delle cd nuove regioni *cloud* in Italia che, in forza dell’accordo Google, Newco dovrà realizzare e gestire (“Local Region”).

Sia dall’analisi del verbale di conferimento che della perizia giurata emerge, *in primis*, che il citato Ramo Green coincide, né più né meno, con l’organizzazione imprenditoriale della Newco Noovle spa. Si aggiunge, poi, nella relazione di stima che “In queste nuove regioni, grazie al citato, accordo strategico i clienti di Google Cloud e di Telecom, che operano in Italia, potranno beneficiare di servizi e dati in cloud ...forniti dai data center di TELECOM che saranno appositamente realizzati”. Infine, si legge che “il know how connesso alla gestione di questo nuovo modello di business”, il modello cloud, che sarà gestito da NewCo, “sarà accresciuto anche grazie all’accordo di collaborazione con Google, player modello del settore”. Nella Descrizione della Società Conferitaria (paragrafo 2.3) si dice che Noovle Group è stata costituita ad ottobre 2020, è integralmente partecipata da TELECOM ed è soggetta alla attività di direzione e coordinamento di TELECOM. Mai all’interno di tali documenti risultano nominati i rami d’azienda “Engineering, Competence Center & Platform Management” e “Cloud & Data Center”, indicazione che sarebbe stata quanto mai di immediata e facile individuazione se si fosse trattato di unità organizzative e effettivamente preesistenti al



trasferimento d'azienda. La tecnica espositiva adottata è, piuttosto, quella di elencare beni e servizi. Ciò ingenera, già in partenza, il dubbio circa il fatto che le funzioni di “Engineering, Competence Center & Platform Management” e “Cloud & Data Center” abbiano assunto la qualifica di rami d'azienda solo per effetto del conferimento di aumento di capitale, attraverso la definizione operata da Telecom Italia spa contestualmente all'operazione successiva realizzata in favore della cessionaria Noovle spa.

Facendosi specifico riferimento alla perizia di stima di PWC, si ricava, dunque, nitidamente che l'oggetto di questo neocostituito ramo Green viene determinato con l'elencazione statica di risorse, cioè con una sommatoria di beni, ma non col riferimento ad una vera entità e realtà aziendale organizzata, percepibile e individuabile come tale. Conta poi sottolineare che le due articolazioni che, negli atti di avvio della procedura di consultazione sindacale, erano state individuate e denominate “Engineering, Competence Center & Platform Management” e “Cloud & Data Center” non compaiono più come tali nell'atto di conferimento, nel quale viene realizzata per la prima volta un'operazione di unificazione convenzionale di due strutture distinte tra loro. Ed allora, se i rami effettivi, reali e preesistenti erano i due indicati, non si spiega come l'atto di cessione e gli atti successivi invece ruotino intorno ad un unico ramo, il c.d. Ramo Green mai nominato in precedenza, il che contraddice l'autonomia preesistente e induce a ritenere il ramo come costituito solo al momento del conferimento.

3.4.

In secondo luogo, sempre in contrasto con la tesi della cessione di rami preesistenti e autonomi, è la stessa Telecom a elencare i servizi trattenuti presso di sé e va rilevato che trattasi anche di servizi essenziali al *core business* della Noovle: invero, se tale attributo di essenzialità può negarsi al servizio di assistenza legale o assicurativa rimasto presso la cedente, l'elencazione di pag. 70 dell'appello include servizi che ineriscono il cuore stesso dell'attività della cessionaria, come l'*helpdesk*, la gestione dei *ticket*, l'autenticazione (che Telecom continuava ad effettuare) del personale Noovle sui *software*, l'ufficio gare, l'ufficio vendite.

Su questo ultimo punto, si inferisce che le attività cedute sono limitate alla realizzazione di prodotti e servizi, mancando, tuttavia, ogni organizzazione funzionale circa “cosa” produrre e su “come” e a “chi” venderlo: viene pertanto ad essere smentita l'affermazione della difesa delle appellanti circa la autonoma capacità di Noovle di siglare contratti di fornitura dei propri servizi senza l'intervento di TELECOM e della sua funzione commerciale; quantomeno, tale era la situazione al momento della cessione.

Ed ancora, non è stata contestata specificamente l'allegazione dei lavoratori secondo la quale alcuni lavoratori vennero strategicamente spostati nel settore *presales* di TIM prima della



cessione, in modo da non essere coinvolti nella cessione pur appartenendo a una struttura essenziale, come accennato, all'attività della cessionaria.

Del resto, ciò è documentato nell'Accordo Quadro di fornitura Servizi per Noovle del 19-2-2021 e del 12-5-2021): ivi si dispone che Telecom eroga nei confronti di Noovle i servizi di assistenza per la gestione del personale e per l'accesso alla rete, per il censimento delle applicazioni, per la consuntivazione delle attività, per la gestione dei *ticket* relativi alle problematiche lavorative, per la gestione degli incidenti di sicurezza, per le richieste dati su portali Telecom (v. l'elenco degli applicativi rimasti in Telecom).

A titolo di esempio, il servizio "E2E" nella configurazione precedente al trasferimento era specificamente un servizio inerente a "Cloud & Data Center" per come risulta dalla disposizione organizzativa Tim n. 250 dell'8.1.2020, mentre con la cessione l'attività in questione è rimasta in TIM.

La mancanza di autonomia è dimostrata altresì dal passaggio dell'accordo quadro MSA2 che prescrive un *minimum commitment* di Telecom nell'attività che la Noovle svolgerà in favore di questa; ed ancora, appare documentale altresì che, in base all'*organizational design* n. 4 del 28.4.2021 alcuni nuovi uffici della Noovle vengono coordinati da personale rimasto in TIM e oggetto di distacco.

Per completezza, essendovi in appello anche una specifica argomentazione al riguardo, il Tribunale non è affatto incorso, come censurato, nell'erronea adesione all'idea dell'autonomia del ramo intesa addirittura come "piccola azienda all'interno dell'azienda": *id est*, come se il ramo, per essere riconosciuto come tale, imponesse di essere individuato quale monade, isolata all'interno della "impresa madre" e contenente al suo interno tutte le funzioni aziendali. Infatti, l'autonomia del ramo, ai fini della disciplina giuridica qui applicata, non postula che la singola articolazione debba gestire in proprio tutte le funzioni, anche generali ed accessorie, necessarie ai fini dello sviluppo dell'attività d'impresa, ma impone solo che, rispetto alla specifica attribuzione funzionale, cioè nei limiti dello scopo produttivo assegnato e del *core business*, vi sia un'organizzazione dei beni autosufficiente, tale da rendere possibile ed esprimibile piena ed autonoma capacità aziendale. Pertanto, una volta che il ramo abbia una struttura reale, e cioè sia munito di tutti i beni organizzati necessari al suo proprio scopo, non sarebbe di alcun ostacolo il fatto che per servizi generali accessori possa restare competente un'unica struttura centrale, e ciò anche ad evitare all'imprenditore di dover sostenere duplicazioni antieconomiche di uffici e funzioni. In ciò si condivide quindi, in linea di diritto, l'affermazione di parte appellante secondo cui "nella prospettiva del principio della "diretta strumentalità", non concorrono alla qualificazione dalla preesistenza e dell'autonomia funzionale del ramo di



azienda i servizi meramente accessori rispetto al ciclo produttivo del compendio cioè quei servizi trasversali – perché funzionali ad una pluralità differenziata di attività economiche (servizi del personale, legali, contabili, ecc..) - che non qualificano l'attività produttiva del ramo di azienda ma, più semplicemente, la sostengono dall'esterno": tuttavia, nel caso di specie, così non è avvenuto, poiché, come si è detto, servizi e attività non trasversali e serventi, ma ben essenziali rispetto al *core business* ceduto, sono restati nella titolarità della cedente.

Ancora, appare pacifico che i rami ceduti potessero essere, e sono di fatto stati, integrati con ulteriori conferimenti: e non si vede come la circostanza possa ritenersi irrilevante ai fini della valutazione in ordine alla preesistenza dei rami medesimi prima della cessione, essendo dimostrato *per tabulas* che la situazione del ramo al momento della cessione fosse meramente provvisoria; la circostanza che l'unica integrazione, costituita dal successivo conferimento della sede di Acilia con atto del 5.2.2021, fosse stata ritardata da ostacoli burocratici è stata meramente allegata e non provata ("alla data dell'Atto di Conferimento, non poteva prodursi, sotto il profilo formale, l'effetto traslativo, in dipendenza della definizione di una serie di formalità amministrative");, resta che i rami conferiti siano stati integrati *ex post* con altri beni necessari all'attività aziendale della cessionaria: non soltanto la sede di Acilia ma anche sono stati integrati i contratti facenti capo a TIM, senza alcuna spiegazione del mancato originario completo conferimento nel dicembre del 2020.

Nemmeno può considerarsi elemento a favore delle appellanti la circostanza che nella causa R.G. n. 20163/2021 sia stata esperita una CTU, la quale ha concluso che quanto ceduto costituisse un ramo di azienda identificabile e oggetto di integrale trasferimento. Infatti, come recita la sentenza che ha definito quel giudizio, trattasi di una valutazione aziendalistica che deve essere poi nuovamente vagliata dal punto di vista della qualificazione giuridica: "Il CTU, com'era nel suo *munus*, ha ovviamente fornito un contenuto di conoscenza tecnica di elevato valore e di spiccata portata euristica, sulla base delle precipue competenze specialistiche dal medesimo possedute e, ovviamente, nei limiti delle medesime. Il Giudice ha, quindi utilizzato, come ora si dirà, anche le risultanze di tale elaborazione tecnica per compiere la diversa operazione, di propria esclusiva spettanza, prettamente giuridica, di qualificazione degli elementi della fattispecie e di sussunzione del fatto accertato entro lo schema legale di riferimento attraverso autonomi criteri di valutazione di natura legale": tanto è vero che nonostante le risultanze di quella consulenza, anche la sentenza n. 8905/2023, resa a definizione di quel giudizio, ha accolto le domande dei lavoratori.

In conclusione, l'esame del complessivo quadro probatorio, quale emerso a seguito dell'istruttoria svolta e della documentazione in atti, conduce alla declaratoria di inefficacia



della cessione per essere plurimi, precisi e concordanti elementi indiziari circa la mancanza dell'autonomia funzionale dell'attività ceduta: e questo anche se alcuni passaggi marginali della sentenza (ad esempio in punto di precostituzione della cessionaria rispetto al momento della cessione) sono effettivamente frutto di errori di fatto non essenziali alla decisione.

4.

Quanto poi, in particolare, al terzo motivo di appello, contrariamente alla tesi delle appellanti, non basta escludere l'intento fraudolento per rendere la cessione in parola produttiva dei divisati effetti giuridici.

La direttiva 2001/23/CE, nell'ottica di garantire tutela ai lavoratori addetti ai rami oggetto di cessione, impone, per produrre gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., che appunto la cessione abbia i requisiti (di preesistenza ed autonomia del ramo) di cui correttamente il Tribunale ha rilevato l'assenza, per cui l'operazione potrebbe non essere apertamente fraudolenta e nondimeno sarebbe vietata ai sensi della Direttiva, nel senso di non produrre l'effetto traslativo dei rapporti di lavoro voluto dalle due entità coinvolte nella cessione.

L'art. 2112 c.c. dispone, invero, che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano, con la responsabilità in solido, tra cedente e cessionario, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Nel suo nucleo portante l'art. 2112 cit., nel prevedere l'automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, introduce una *regula iuris* derogatoria rispetto a quanto disposto in linea generale, nel diritto privato, dall'art. 1406 c.c., in forza del quale "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive ... purché l'altra parte vi consenta".

Pertanto, ove non ricorra il presupposto fondamentale della cessione del ramo d'azienda, con conseguente inapplicabilità del meccanismo di cui all'art. 2112 c.c., ricorrendo un caso di cessione di singoli contratti individuali, ai fini della prosecuzione del rapporto alle dipendenze del cessionario, occorre necessariamente il consenso del dipendente ceduto.

Ed ancora, non appare in diritto corretta l'affermazione di parte appellante secondo cui "ciò che conta è che il ramo trasferito sia idoneo a realizzare, una volta ceduto, un autonomo risultato produttivo suscettibile di essere collocato sul mercato". Al contrario, ciò che conta è che al momento della cessione, come statuito dalla Cassazione, l'assetto risulti "già formato" e ciò nella prospettiva di protezione di valori di rango primario, quali quelli previsti dagli "artt. 4 e 36 Cost., che impediscono di rimettere discipline inderogabili di tutela dei lavoratori (sent. n. 115 del 1994 della Corte Cost.) ad un mero atto di volontà del datore di lavoro, incontrollabile per l'assenza di riferimenti oggettivi".



5.

Da quanto detto discende il rigetto dell'appello.

Per i rapporti fra le appellanti e gli appellati Polizzi Daniele Maria e Di Salvo Mario, contumaci, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite del grado.

In relazione ai rapporti fra le società appellanti e gli appellati Arduini Marco, Marcozzi Marco, Sperelli Fabio, Anzeni Massimo, Giovinazzo Girolamo, per i quali è intervenuta conciliazione, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., si prende atto della circostanza che ciascuna conciliazione è stata estesa alla regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi: dunque, in merito alle spese di lite, in questa sede non vi è luogo a provvedere.

Le spese di lite del grado, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con l'aumento previsto dalle tariffe in ragione della pluralità degli assistiti.

Deve infine darsi atto che per le appellanti sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 *quater* del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Telecom Italia Spa o Tim Spa e Noovle Group Spa con ricorso depositato in data 5.4.2023 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 1139/2023 del 6.2.2023 nei confronti di Accorinti Aniello e altri, così provvede:

- Dichiarare cessata la materia del contendere nei rapporti fra le appellanti e Arduini Marco, Marcozzi Marco, Sperelli Fabio, Anzeni Massimo, Giovinazzo Girolamo;
- Respinge, quanto ai rapporti con gli altri appellati, l'appello;
- Nulla per le spese di lite in relazione ai rapporti fra le appellanti e gli appellati per i quali è cessata la materia del contendere, nonché in relazione a Polizzi Daniele Maria e Di Salvo Mario;
- Condanna le appellanti in solido al rimborso in favore degli altri appellati delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 20.000,00 oltre al 15% per spese forfetarie generali e oltre accessori di legge;
- Dà atto che per le appellanti sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.

Il Giudice estensore

Maria Giulia Cosentino

Il Presidente

Vito Francesco Nettis

